

Legge Regionale 19/05/2003, n. 7

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n.7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 21/05/2003]

Art. 21

(Finanza di progetto e aree cimiteriali)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è inserito il seguente:

“Art. 27 bis – Aree cimiteriali

1. All'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto il seguente comma:

‘3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo.’ “.